

OGGETTO: CONSIDERAZIONI SULLA CIRCOLARE INTERMINISTERIALE 002877-04/09/2020-DGPRE-DGPRE-P

La scrivente Associazione, ringraziando per la Vostra Circolare, esprime il proprio apprezzamento per le puntualizzazioni in essa contenuta ed informa di aver provveduto ad inoltrarla ai propri Associati attraverso i canali propri informativi, completando così le considerazioni e le indicazioni operative già da noi pubblicate in data 18 agosto u.s. a commento del D. L. 83 del 30 luglio 2020.

Venendo all’oggetto della presente evidenziamo alcuni aspetti che riteniamo particolarmente rilevanti per la categoria del Medico Competente che l’Associazione istituzionalmente rappresenta:

il primo è il pregio di aver svincolato il concetto di “fragilità” dal mero indice dell’età del soggetto lavoratore che nell’accezione precedente ha determinato notevoli problematiche applicative. Riteniamo molto importante questo passaggio sia per una questione di equità che per *opportunità* scientifica.

Altro aspetto positivo da sottolineare è il richiamo a fornire una precisa documentazione sanitaria a supporto della condizione di fragilità su cui il Medico Competente possa basarsi per giustificare la richiesta del lavoratore. Allo scopo e per uniformare la definizione di fragilità sarebbe opportuno richiamare attraverso indicazioni specifiche le fonti bibliografiche accreditate, quali ad esempio quanto pubblicato dal CDC¹. Non ci sentiamo a disagio nel sottolineare che il Medico Competente non ha “competenze” in ogni branca della Medicina e da ciò ha la necessità da una parte dell’attivo ed orientato parere del Collega specialista, dall’altra dell’aperta e solidale collaborazione del Medico di Medicina Generale, nonché di indicazioni di percorso il più possibile uniformate per gestire ogni situazione nel rispetto del dettato normativo, dei Codici etici e dell’equità.

Un aspetto che invece ci preoccupa non poco riguarda quelle situazioni lavorative nelle quali per un lavoratore fragile non è applicabile lo *smart working* (ad esempio lavoratori del settore manifatturiero o delle costruzioni) e non sono più in vigore le “protezioni emergenziali” *quo ante*. Per queste fattispecie la Circolare indica chiaramente che il Medico Competente è chiamato ad esprimere un giudizio di inidoneità temporanea legato all’emergenza sanitaria.

Siamo ben consci di questa responsabilità, giusta ed indelegabile, ma altrettanto delle conseguenze che ne derivano – nell’attuale quadro normativo – e che possono incrinare il rapporto di fiducia che deve intercorrere tra Medico Competente, lavoratore, Datore di Lavoro, rappresentanze sindacali. Nell’ambito della “fragilità” un giudizio di inidoneità temporanea determina presumibilmente l’allontanamento dal lavoro con le relative conseguenze economiche.

Non a caso alcuni Associati ci riferiscono di essere già stati “messi sull’avviso” del ricorso avverso il giudizio di idoneità, poiché tale giudizio rappresenta per i lavoratori interessati l’ingresso in un *limbo* nel quale si potrebbero trovare senza tutela economica, costretti all’inattività.

La partita non è e non deve rimanere di competenza dei Medici Competenti; dev’essere raccolta dalle Parti Sociali.

Rinnovando la nostra piena disponibilità a contribuire per l’evoluzione delle conoscenze scientifiche per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2, inviamo i nostri migliori saluti.

¹ <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/index.html>